

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

al

DISEGNO DI LEGGE N. 36

<<Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato>>

presentato dalla Giunta regionale il 30 dicembre 2024

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento modificativo (1.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dopo le parole <<al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale>> sono aggiunte le seguenti: <<, la qualità architettonica e l'armoniosa integrazione degli interventi nel contesto paesaggistico e urbano>>.

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

La proposta di integrare esplicitamente la valorizzazione della qualità architettonica e l'armoniosa integrazione degli interventi nel contesto paesaggistico e urbano tra le finalità primarie della legge è sostanziale: essa implica che ogni progetto di riqualificazione dovrà essere concepito non solo per garantire l'efficienza funzionale ed energetica, ma anche per rispettare e migliorare l'estetica intrinseca degli edifici e la loro coerente inserzione nel tessuto territoriale circostante. L'intento è promuovere un recupero edilizio che sia profondamente culturalmente sensibile, capace di preservare e valorizzare l'identità storica e morfologica dei luoghi, contribuendo al benessere visivo e al senso di appartenenza delle comunità. Ciò previene alterazioni negative del patrimonio costruito e del paesaggio, che potrebbero altrimenti derivare da interventi pur tecnicamente validi ma esteticamente incongrui. In tal senso, si intende stimolare una rigenerazione urbana che consideri l'edificio come parte integrante di un ecosistema più vasto, favorendo soluzioni di bioedilizia e l'adozione di superfici permeabili e coperture a verde pensile per la gestione delle acque piovane, in linea con le migliori pratiche legislative in materia di sostenibilità edilizia.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (1.2) **APPROVATO**

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole <<territorio regionale,>> sono inserite le seguenti: <<nonché per contrastare il calo demografico nei territori con maggiore spopolamento,>>.

Note: Tra le finalità esplicite della legge è inserito il contrasto allo spopolamento, in coerenza anche con i successivi punti premiali.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

CELOTTI, MENTIL, MORETTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (1.3) **APPROVATO**

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole <<territorio regionale,>> sono inserite le seguenti: <<di dare risposta ai bisogni abitativi delle fasce di popolazione meno abbienti,>>.

Note: Tra le finalità del disegno di legge è inserita anche la risposta al bisogno abitativo delle fasce di popolazione meno abbienti.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (1.4) **APPROVATE LETTERE A) E C), NON APPROVATA LETTERA B)**

1. Al comma 2 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: <<la sicurezza sismica,>> sono aggiunte le seguenti: <<l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'utilizzo di materiali ecosostenibili,>>;

b) le parole <<anche quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<senza consumo di nuovo suolo>>;

c) dopo le parole: <<nuovo consumo di suolo>> sono aggiunte le seguenti: <<secondo criteri di sostenibilità ambientale e promuovendo pratiche di economia circolare.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento amplia le finalità della legge includendo l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'utilizzo di materiali ecosostenibili, rafforzando la coerenza con i principi di accessibilità e transizione ecologica.

La sostituzione dell'espressione "anche quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo" con "senza consumo di nuovo suolo" esplicita in modo più netto l'obiettivo di rigenerazione urbana a impatto ambientale nullo, in linea con la strategia europea per il consumo di suolo zero entro il 2050.

L'aggiunta del riferimento alla sostenibilità ambientale e all'economia circolare chiarisce l'indirizzo della norma verso modelli di sviluppo edilizio compatibili con l'uso efficiente delle risorse.

Tali modifiche rafforzano il profilo ambientale e sociale del provvedimento, promuovendo un'edilizia più accessibile, inclusiva e attenta alla transizione ecologica.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI,

Emendamento modificativo (1.5) **APPROVATO**

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole <<nuovo consumo di suolo>> sono inserite le seguenti: <<intervenendo in particolare nelle aree della Regione ove il mercato immobiliare è depresso>>.

Note: Considerata la finalità della legge e la tipologia degli interventi previsti, si considera che tale legge trovi un reale motivo di intervento in quelle aree della Regione ove il mercato immobiliare non sostiene interventi di ristrutturazione, ovvero dove la spesa da sostenere per i costi di ristrutturazioni sono più elevati di quanto il mercato è in grado di garantire attraverso la compravendita. L'emendamento chiarisce che la legge troverà applicazione in particolare in queste aree.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI,

Emendamento modificativo (1.6) **APPROVATO**

All'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo le parole <<giovani>> sono inserite le seguenti: <<che non hanno compiuto i 36 anni di età>>.

Note: Si applica la definizione di giovane così come previsto per gli interventi di edilizia agevolata di cui alla legge regionale 1/2016.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.7) **APPROVATO**

All'articolo 1, comma 3, lettera b), le parole <<intendono>> sono sostituite dalle seguenti: <<si impegnano a>>.

Note: Si sostituisce il termine <<intendono>> con il termine <<si impegnano>>, considerando che nell'applicazione della norma nell'emanazione dei bandi, l'impegno è qualcosa di misurabile e che va realizzato, diversamente da un intendimento che può rimanere tale.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI,

Emendamento modificativo (1.8) **APPROVATO**

All'articolo 1, comma 3, lettera c), le parole <<numerosi>> sono sostituite dalle parole: <<con almeno tre figli>>.

Note: Come nel caso di altre leggi regionali, si applica la definizione di famiglie numerose di cui all' Art. 65, Legge 448/1998.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (1.9) **APPROVATO con Sub emendamento orale, dopo le parole <<non autosufficienti>> sono aggiunte le seguenti: <<purché certificate>>.**

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole: <<con disabilità>> sono aggiunte le seguenti: <<o persone non autosufficienti>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'estensione dei beneficiari prioritari ai nuclei che includono persone non autosufficienti consente di rispondere a una fascia di fragilità sempre più rilevante, integrando la categoria delle persone con disabilità. L'inclusione degli anziani non autosufficienti contribuisce ad una visione più equa della politica abitativa e assistenziale, in coerenza con l'evoluzione demografica odierna.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (1.10) **APPROVATO PUNTO 2) NON APPROVATI PUNTI 1) E 3).**

1. Al comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) interventi su unità immobiliari o edifici non vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004;>>.

2. Al comma 3, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

<<g bis) interventi su unità immobiliari o edifici di pronta cantierabilità;>>.

3. Alla lettera j) del comma 3 dopo le parole <<tecniche vigenti>> sono aggiunte le seguenti <<, determinando il passaggio a una o più classi di rischio inferiori>>.

Il presente emendamento non comporta oneri.

Nota: Con il presente emendamento si intendono aggiungere alcune premialità nell'erogazione dei contributi, nello specifico si prevede di premiare chi interviene in unità immobiliari o edifici non vincolati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o che siano di pronta cantierabilità o, infine, intervengano per contrastare il rischio sismico migliorando l'immobile di due classi di rischio.

MORETTI, CELOTTI, POZZO

Subemendamento modificativo (1.10.1) **APPROVATO con Subemendamento orale Moretti, le parole <<aree residenziali definite dagli strumenti urbanistici comunali>> sono sostituite dalle seguenti: <<zone urbanistiche che ammettono la destinazione residenziale>>.**

All'emendamento 1.11, dopo le parole <<stavoli o baite>> sono inserite le seguenti: <<situate in aree residenziali definite dagli strumenti urbanistici comunali>>;

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MAZZOLINI, DI BERT, MORANDINI, BERNARDIS, BOLZONELLO, GRILLI, LIRUTTI, POLESELLO, MIANI

Emendamento integrativo (1.11) **APPROVATO**

1. Al comma 3 dell'articolo 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

<<d bis) recupero di unità immobiliari o edifici situati in territorio interamente montano di cui alla LR 33/2002 ed in possesso di caratteristiche tipologico-architettoniche tipiche e rappresentative delle zone montane del territorio regionale quali, a titolo di esempio, stavoli o baite;>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Nota a commento: L'emendamento proposto è volto a riconoscere e valorizzare oggetti immobiliari tipici delle aree montane della nostra regione, in considerazione dell'elevato valore identitario che rappresentano e della preziosa ed insostituibile funzione di presidio territoriale che esercitano in dette zone. È evidente che la perdita di tale patrimonio per assenza di risorse o scarsa attrattività e remuneratività dell'investimento costituirebbe grave pregiudizio culturale per le popolazioni insediate, anche rispetto alle generazioni future.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.12) **APPROVATO**

All'articolo 1, comma 3, lettera e), le parole <<significativa riduzione della popolazione residente>> sono sostituite dalle parole: <<riduzione della popolazione residente non inferiore al 10 per cento>>.

Note: Si pone un limite minimo alla riduzione della popolazione quale criterio premiale. L'apposizione del limite permette una chiara identificazione dei territori fin da subito, così da permettere una maggiore programmazione e una più puntuale definizione del concetto di "spopolamento".

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

FASIOLO, MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.13) **APPROVATO**

All'articolo 1, comma 3, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

<<f) interventi su unità immobiliari o edifici da destinare per almeno 5 anni ad attività commerciali, ovvero di servizi profit o no profit a favore della comunità;>>.

Note: La sostituzione della lettera f) è finalizzata ad ampliare la tipologia di attività che possono essere realizzate nelle parti di edifici ad uso non residenziale, al fine di evitare il sostegno ad interventi che possono poi non trovare una effettiva realizzazione della finalità. Con l'inserimento di servizi no profit, possono essere considerate anche attività realizzate da associazioni senza scopo di lucro che realizzano iniziative a favore della comunità.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

FASIOLO, MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, MARTINES,

Emendamento modificativo (1.14) **RITIRATO**

All'articolo 1, comma 3, lettera g), le parole <<dismessi>> sono sostituite dalle parole: <<completamente inutilizzati da almeno 2 anni o inutilizzati per almeno il 70 per cento della superficie da almeno 3 anni>>.

Note: L'emendamento è diretto a definire il concetto di dismesso, al fine di permettere ai proprietari di immobili una chiara percezione della propria proprietà, anche utile alla pianificazione di eventuali interventi.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento sostitutivo (1.15) **NON APPROVATO**

1. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 1, è sostituita dalla seguente:

<<h) interventi su edifici o strutture che versano in condizioni documentate di pericolo per l'incolumità pubblica.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La modifica alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 1 sostituisce la formulazione attuale con una più ampia. La nuova formulazione ha due obiettivi principali: estendere il campo di applicazione degli interventi ammissibili (non più solo unità immobiliari attestanti sulla viabilità pubblica, ma qualsiasi edificio o struttura pericolante, indipendentemente dalla collocazione, purché sussista un pericolo per la collettività) e introdurre un criterio oggettivo (il riferimento a condizioni documentate di pericolo rafforza la trasparenza e la correttezza delle istruttorie amministrative). L'emendamento consente quindi di intervenire in modo più efficace in situazioni di rischio reale per la sicurezza pubblica, in coerenza con i principi di prevenzione e tutela dell'incolumità collettiva.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.16) **APPROVATO**

All'articolo 1, comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

<<h) unità immobiliari o edifici pericolanti sulla viabilità pubblica che mettono a rischio l'incolumità delle persone, attestati da asseverazione di un tecnico abilitato o per cui è stata già emessa, nei tre anni precedenti, ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza dell'immobile;>>.

Note: L'emendamento serve a chiarire cosa si intende per "edifici che mettono a rischio l'incolumità delle persone", richiedendo quindi come requisito la presenza di un'ordinanza contingibile e urgente, anche ottemperata, ma che comunque rileva una criticità per l'interesse pubblico, oppure l'attestazione di un professionista.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

POZZO, MARTINES, FASIOLO,

Emendamento modificativo (1.17) NON APPROVATO

All'articolo 1, comma 3, lettera i), dopo le parole <<A, B0,>> sono aggiunte le parole: <<B1,>>.

Note: Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.18) APPROVATO

All'articolo 1, comma 3, lettera i), dopo le parole <<compromesse o degradate>> sono aggiunte le parole: <<eventualmente previsti dagli strumenti di pianificazione comunale>>.

Note: L'emendamento intende porre una definizione di aree compromesse e degradate nel rispetto dei diversi strumenti pianificatori comunali, al fine evitare possibili interpretazioni e potenziali contenziosi.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.19) NON APPROVATO

All'articolo 1, comma 3, la lettera k), è sostituita dalla seguente:

<<k) sostituzione di generatori di calore e impianti per il riscaldamento con classe di qualità inferiore o uguale a D se utilizzano combustibili fossili, ovvero di classe inferiore o uguale a 3 stelle o non classificati per gli impianti a biomassa;>>.

Note: Viene ripresa la medesima definizione di cui alla legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziari e multisettoriali), art. 4, comma 11, al fine di creare una sicura omogeneità e coerenza tra le diverse disposizioni regionali che prevedono contributi ai privati per l'efficientamento di impianti di riscaldamento dell'aria e dell'acqua calda a biomassa e identificati le classi meno efficienti di generatori a gas e gasolio.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.20) APPROVATO

All'articolo 1, comma 3, la lettera l), è sostituita dalla seguente:

<<l) unità immobiliari o edifici aventi bassa prestazione energetica di classe F o G;>>.

Note: Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (1.20.1) APPROVATO

La lettera m) del comma 3 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

<<m) unità immobiliari o edifici che siano posti a disposizione, per un periodo di almeno cinque anni, per locazione con contratto a canone concordato o ad uso transitorio, non turistico, al fine di soddisfare le esigenze abitative di coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e della popolazione studentesca iscritta agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e alle Università della Regione>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (1.21) NON APPROVATO

All'articolo 1, comma 3, la lettera m), è sostituita dalla seguente:

<<m) unità immobiliari o edifici che siano posti a disposizione, per un periodo di almeno cinque anni, per locazione con contratto a canone calmierato o a uso transitorio, non turistico;>>.

Note: L'emendamento sostituisce la lettera m) comma 3, articolo 1, prevedendo che la maggiore premialità o incentivo sia previsto per i beneficiari che mettono a disposizione l'edificio a canone calmierato per qualunque tipologia di beneficiario e per un periodo minimo di 5 anni.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento aggiuntivo (1.22) **NON APPROVATO**

1. Al comma 3 dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:

m bis) interventi che dimostrano un'elevata qualità architettonica e un'armoniosa integrazione nel contesto paesaggistico e urbano;

m ter) interventi che prevedono l'impiego di professionisti e imprese in possesso di certificazioni di qualità o specializzazione riconosciute a livello regionale o nazionale per la riqualificazione energetica e sismica.

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

Viene introdotto un criterio premiale specifico per i progetti che dimostrino un'elevata qualità architettonica e un'armoniosa integrazione paesaggistica. Tale incentivazione è volta a stimolare l'adozione di soluzioni progettuali che trascendano la mera conformità tecnica o il minimo indispensabile, privilegiando interventi che valorizzino il patrimonio esistente attraverso l'uso di materiali e tecniche costruttive coerenti con il contesto locale. Esempi concreti includono l'utilizzo di pietra autoctona, legno certificato proveniente da filiere sostenibili, o intonaci tradizionali che rispettino le cromie e le texture storiche. Questo approccio non solo migliora le prestazioni funzionali e ambientali degli immobili, ma accresce altresì il loro valore culturale, estetico e di mercato, contribuendo a un ambiente urbano o rurale più gradevole, identitario e sostenibile nel lungo periodo.

L'introduzione di criteri premiali per l'impiego di professionisti e imprese in possesso di certificazioni di qualità o specializzazione riconosciute a livello regionale o nazionale è volta a elevare significativamente gli standard qualitativi degli interventi. Ciò garantisce non solo l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e una maggiore sicurezza per i beneficiari, ma promuove anche lo sviluppo e la diffusione di competenze specializzate nel settore. Questo contribuisce alla sostenibilità a lungo termine degli interventi (riducendo la necessità di manutenzioni future e prolungando la vita utile degli immobili) e rafforza la credibilità complessiva del sistema di incentivi. Si valuta inoltre l'opportunità di incentivare la partecipazione a concorsi di progettazione, come strumento per elevare la qualità architettonica e urbanistica degli interventi.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (1.23) **NON APPROVATO**

1. Dopo la lettera m) del comma 3 dell'articolo 1, è aggiunta la seguente:

<<m bis) unità immobiliari o edifici situati in aree a rischio idrogeologico o in ambiti urbanistici caratterizzati da fenomeni di degrado e abbandono.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Fornisce uno strumento per orientare gli incentivi pubblici verso le aree maggiormente esposte a rischio idrogeologico o degrado urbano, favorendo politiche di riequilibrio territoriale e prevenzione ambientale. L'emendamento permette di coniugare l'intervento edilizio con strategie di mitigazione del rischio e rigenerazione sociale.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (1.24) **NON APPROVATO**

1. Dopo la lettera m) del comma 3 dell'articolo 1, è aggiunta la seguente:

<<m bis) interventi che comportino la bonifica e la rimozione di materiali contenenti amianto dagli edifici.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Introduce un criterio premiale per gli interventi che prevedano la rimozione di amianto, materiale cancerogeno la cui bonifica rappresenta una priorità sanitaria e ambientale riconosciuta a livello nazionale. L'emendamento rafforza il legame tra riqualificazione edilizia e tutela della salute pubblica, in coerenza con le linee guida dell'INAIL e del Ministero della Salute.

DI BERT, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (1.25) **APPROVATO**

1. Al comma 3 dell'articolo 1 dopo la lettera m) è inserita la seguente:

<<m bis) recupero a fini abitativi, da parte di imprese con sede legale o locale nel territorio regionale, di unità immobiliari o edifici da mettere a disposizione di lavoratori con residenza in luogo diverso da quello nel quale sono chiamati a svolgere attività lavorativa con regolare contratto di lavoro>>.

Nota a commento: L'emendamento proposto è volto a favorire la crescita occupazionale, agevolando l'accesso al mercato del lavoro da parte di soggetti che non siano in possesso di alloggio mediante incentivi alle imprese che recuperino immobili esistenti a condizione di destinarli ad uso abitativo a favore dei lavoratori fuori sede.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

CELOTTI, MENTIL, MORETTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento aggiuntivo (1.26) **APPROVATO**

All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

<<m bis) persone o nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai 25.000 euro;>>.

Note: Con l'emendamento si prevede un maggiore incentivo o una maggiore premialità per le persone fisiche o nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

CELOTTI, MENTIL, MORETTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.27) **RITIRATO**

All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

<<m bis) interventi su unità immobiliari o edifici che siano affidati alla gestione di agenzie sociali per l'abitare regionali, al fine di dare risposta a fasce di popolazione con ISEE inferiore a 20.000;>>.

Note: Con l'emendamento si prevede una maggiore premialità o un maggiore incentivo nel caso in cui i beneficiari siano agenzie sociali per l'abitare con sede in Regione, che destinino gli alloggi recuperati con persone o nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.28) **NON APPROVATO**

All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

<<m bis) durata dell'impegno a mantenere l'unità abitativa o l'edificio a destinazione d'uso residenziale o in locazione con contratto a canone concordato o a uso transitorio, non turistico;>>.

Note: Con l'emendamento si prevede una proporzionalità tra l'intensità del contributo e l'impegno a mantenere la destinazione d'uso per un maggiore periodo.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

POZZO, MENTIL, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (1.29) **APPROVATO**

All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

<<m bis) interventi che interessano più unità abitative;>>.

Note: Il presente emendamento prevede una maggiore contribuzione per singoli interventi che prevedono il recupero di più unità abitative.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (1.30) **APPROVATO**

1. Al comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole: <<dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge>> si aggiungono le seguenti: <<, comprensiva dei dati sulla distribuzione territoriale, sulla tipologia degli interventi e sulle caratteristiche socio-economiche dei beneficiari>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'integrazione richiesta alla relazione annuale della Giunta introduce elementi qualitativi e quantitativi per migliorare la valutazione delle politiche attuate. La disaggregazione dei dati territoriali e sociali consente una lettura più puntuale dell'impatto della legge, rendendo possibile l'eventuale correzione in itinere degli strumenti attuativi.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.1) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1, dopo le parole <<(Codice regionale dell'edilizia)>> sono aggiunte le seguenti <<di pronta cantierabilità>>.

2. Al comma 4, dopo le parole <<non ancora sostenute>> sono inserite le seguenti <<alla data del 31 dicembre 2024 la congruità è determinata da una relazione di un tecnico abilitato, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili alle condizioni previste dal bando, facendo riferimento ai prezzi riportati nel prezzario regionale dei lavori pubblici, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi>>.

3. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis). In caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.>>.

4. Al comma 5 le parole <<Il contributo>> sono sostituite dalle seguenti <<Per i soggetti aventi un reddito con riferimento al nucleo familiare, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 30.000 euro, il contributo>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri.

HONSELL

Emendamento modificativo (2.2) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<categoria catastale>>, sono aggiunte le seguenti: <<A1, A7,>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<categoria catastale>>, sono aggiunte le seguenti: <<A1, A7,>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'estensione dell'esclusione ai fabbricati in categoria A1 e A7, oltre agli A8 e A9 già esclusi, serve a rafforzare la finalità sociale della misura, evitando che le risorse pubbliche siano destinate ad abitazioni di pregio o lusso.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento aggiuntivo (2.3) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1, dopo le parole <<con esclusione delle unità immobiliari aventi categoria catastale>> sono aggiunte le seguenti: <<A 7,>>.

2. Al comma 2, dopo le parole <<realizzazione di unità immobiliari aventi categoria catastale>> sono aggiunte le seguenti: <<A 7,>>.

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

Si propone l'esclusione esplicita degli immobili classificati nella categoria catastale A7 (villini) dagli interventi ammissibili ai contributi. Questa determinazione è finalizzata a concentrare le risorse pubbliche, che sono per definizione limitate, su un patrimonio edilizio che presenta maggiori necessità di supporto per la riqualificazione e la messa in sicurezza. Tale orientamento intende promuovere una più equa distribuzione dei benefici, canalizzando i fondi verso le fasce di popolazione e le tipologie di immobili (quali ad esempio condomini o edifici più vetusti e degradati) che incontrano maggiori difficoltà nel sostenere autonomamente i costi degli interventi. In tal modo, si contribuisce all'attuazione di politiche

di equità sociale e a un impatto più significativo sulla qualità abitativa diffusa, favorendo la riqualificazione di immobili che ospitano un numero elevato di famiglie e che spesso presentano maggiori criticità strutturali ed energetiche.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.4) **APPROVATO**

1. Al comma 4 dell'articolo 2, le parole <<L'avvio dell'intervento oggetto di contributo è>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'avvio dell'intervento deve essere successivo alla presentazione della domanda di contributo ed>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MENTIL, Relatore di minoranza

Subemendamento sostitutivo (2.4.1) **APPROVATO**

L'emendamento 2.5 è sostituito dal seguente:

<<4 bis. Nei casi di edifici o unità abitative in proprietà condivisa, al fine di favorire l'accorpamento di quote di proprietà da parte del richiedente comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di cui al presente articolo sono riconosciute le spese notarili relative all'acquisizione di quote di proprietà e le eventuali spese tecniche per la presentazione della dichiarazione di successione fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta ed entro il limite di 5.000 euro. e il riconoscimento di tali spese non trova applicazione nel caso di comproprietà tra coniugi o conviventi.>>.

Note: Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (2.5) **SOSTITUITO DALL'EMENDAMENTO 2.4.1**

All'articolo 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<<4 bis. Nei casi di edifici o unità abitative in proprietà condivisa, l'intensità del contributo è maggiorata fino al 20 per cento per le spese destinate alla completa acquisizione e alla riunificazione della proprietà al fine di permettere gli interventi di cui al presente articolo.>>.

Note: In molti casi, il patrimonio dismesso o non utilizzato, presenta anche una condivisione della proprietà che non rende facilmente realizzabile l'intervento e l'utilizzo dell'immobile.

Con l'emendamento si prevede una maggiorazione di contribuzione utile a riunificare le proprietà, sia per la maggiore semplicità e possibilità di intervento, sia per il successivo utilizzo.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

CELOTTI, MENTIL, MORETTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (2.6) **RITIRATO**

All'articolo 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<<4 bis. L'intensità del contributo è maggiorata altresì del 20 per cento nei casi di interventi realizzati da soggetti del terzo settore.>>.

Note: Con l'emendamento si prevede una maggiorazione del contributo per interventi realizzati da associazioni o imprese che operano nel terzo settore, con finalità sociali, al fine di garantire una risposta al bisogno abitativo delle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.1) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole <<che portino al miglioramento della prestazione energetica degli edifici o alla diffusione dell'autoconsumo dell'energia elettrica>>, sono aggiunte le seguenti: <<, valorizzando anche l'autoconsumo collettivo e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento si propone di integrare il comma 2 dell'articolo 1 al fine di esplicitare, tra le finalità generali della legge, il principio della valorizzazione dell'autoconsumo collettivo e dello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Tale aggiunta non incide sulla disciplina dei contributi, né introduce vincoli o priorità nei criteri di accesso, ma mira esclusivamente a rafforzare l'impianto valoriale della norma, in coerenza con gli indirizzi dell'Unione Europea in materia di transizione energetica partecipata. Il riferimento alle CER consente di riconoscere il ruolo crescente che modelli di produzione e consumo energetico collettivo possono svolgere in termini di efficienza, sostenibilità e coinvolgimento delle comunità locali. Si tratta dunque di una precisazione coerente con le finalità generali della legge, senza determinare effetti finanziari aggiuntivi né necessitare di ulteriori misure attuative.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.2) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1, dopo le parole <<prestazione energetica degli edifici>> sono aggiunte le seguenti <<, determinando il miglioramento di almeno due classi energetiche>>.

Il presente emendamento non comporta oneri.

MENTIL, Relatore di minoranza

Subemendamento sostitutivo (3.2.1) **APPROVATO**

L'emendamento 3.3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Interventi di efficientamento energetico)

1. All'emendamento 3.3 dopo le parole <<dell'energia elettrica>> sono aggiunte le seguenti: <<che consentano il miglioramento del valore dell'indice di Prestazione Energetica Globale non rinnovabile risultante dall'attestato di prestazione energetica dell'edificio (APE).>>.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (3.3) **SOSTITUITO DA 3.2.1**

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole <<dell'energia elettrica>> sono aggiunte le parole: <<, che consentano l'aumento di almeno una classe energetica>>.

Note: Con l'emendamento si intende porre un limite minimo di aumento di classe energetica conseguente all'intervento, utile a misurare la bontà e l'efficacia dell'intervento stesso e dell'utilizzo di risorse pubbliche.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (3.4) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2027, la documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione fiscale e di spesa ad essi relativa, previste dai bandi, non potranno avere data anteriore ai due anni precedenti.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.5) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 3, comma 5, le parole <<20.000 euro>> sono sostituite con le seguenti: <<30.000 euro>>.

Nota: L'innalzamento della soglia ISEE da 20.000 a 30.000 euro risponde all'evoluzione del contesto socioeconomico e ai recenti fenomeni inflattivi che hanno ridotto il potere d'acquisto di molte famiglie.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI. PELLEGRINO, POZZO, CALLIGARIS, SPAGNOLO, BUNA, BORDIN, BUDAI, FERRARI, GHERSINICH, MIANI

Emendamento modificativo (3.6) APPROVATO

1. Al comma 5 dell'articolo 3 è apportata la seguente modifica: le parole <<20.000 euro>> sono sostituite dalle parole <<25.000 euro>>.

PELLEGRINO, PUTTO, CALLIGARIS, SPAGNOLO, BUNA, BORDIN, BUDAI, FERRARI, GHERSINICH, MIANI

Emendamento modificativo (3.7) APPROVATO

1. Nel comma 5 le parole <<non superiore a 20.000 euro>> sono sostituite con le parole <<non superiore a 25.000 euro>>.

Nota: L'emendamento rileva la necessità di affrontare le criticità inerenti alla platea dei beneficiari, in particolare in relazione alla soglia ISEE, che con l'importo indicato nel DDL 36 rischia di non intercettare i cittadini che hanno la proprietà dell'immobile ma si trovano comunque in condizione di fragilità economica.

POZZO, MENTIL, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI, PELLEGRINO, PUTTO

Emendamento modificativo (3.8) APPROVATO

All'articolo 3, comma 5, le parole <<20.000>> sono sostituite dalle parole: <<25.000>>.

Note: Con l'emendamento si intende portare il valore ISEE massimo per la possibilità di accesso all'anticipazione a 25.000 euro.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

POZZO, MENTIL, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI, PELLEGRINO, CALLIGARIS, SPAGNOLO, BUNA, BORDIN, BUDAI, FERRARI, GHERSINICH, MIANI

Emendamento modificativo (3.9) APPROVATO

All'articolo 3, comma 5, dopo le parole <<legge parole 14/2002.>> sono inserite le parole: <<L'anticipazione può essere concessa anche a condomini, per gli interventi su parti comuni.>>.

Note: L'emendamento prevede anticipazioni anche a favore dei condomini, per le parti comuni, al fine di favorire gli interventi che potrebbero trovare maggiore ostacolo in considerazione della presenza di più persone o nuclei familiari, che potrebbero essere anche in condizioni economiche disomogenee.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

CELOTTI, MENTIL, MORETTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (3.10) RITIRATO

All'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

<<5 bis. L'intensità del contributo è maggiorata altresì del 20 per cento nei casi di interventi realizzati da soggetti del terzo settore.>>.

Note: Con l'emendamento si prevede una maggiorazione del contributo per interventi realizzati da associazioni o imprese che operano nel terzo settore, con finalità sociali, al fine di garantire una risposta al bisogno abitativo delle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL

Subemendamento sostitutivo (3.10.1) NON APPROVATO

L'emendamento 3.11 è sostituito dal seguente:

<<5 bis. Nei casi di edifici o unità abitative in proprietà condivisa, al fine di favorire l'accorpamento di quote di proprietà da parte del richiedente comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di cui al presente articolo sono riconosciute le spese notarili relative all'acquisizione di quote di proprietà e le eventuali spese tecniche per la presentazione della dichiarazione di successione fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta ed entro il limite di 5.000 euro. Il riconoscimento di tali spese non trova applicazione nel caso di comproprietà tra coniugi o conviventi.>>.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI,

Emendamento modificativo (3.11) **SOSTITUITO DALL'EMENDAMENTO 3.10.1**

All'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

<<5 bis. Nei casi di edifici o unità abitative in proprietà condivisa, l'intensità del contributo è maggiorata fino al 20 per cento per le spese destinate alla completa acquisizione e alla riunificazione della proprietà al fine di permettere gli interventi di cui al presente articolo.>>.

Note: In molti casi, il patrimonio dismesso o non utilizzato, presenta anche una condivisione della proprietà che non rende facilmente realizzabile l'intervento e l'utilizzo dell'immobile.

Con l'emendamento si prevede una maggiorazione di contribuzione utile a riunificare le proprietà, sia per la maggiore semplicità e possibilità di intervento, sia per il successivo utilizzo.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES,

Emendamento modificativo (3.12) **NON APPROVATO**

All'articolo 3, il comma 6, è abrogato.

Note: L'articolo 32 della LR 7/2000 prevede il vincolo di destinazione d'uso e le rispettive sanzioni (restituzione della somma erogata). L'emendamento intende ristabilire la vigenza dell'articolo 32 della LR 7/2000 anche per gli interventi di cui all'articolo 3 del DDL.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

POZZO, MENTIL, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (4.1) **APPROVATO**

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole <<di cui alla presente legge,>> sono inserite le parole: <<con bandi da pubblicare anche per categorie di beneficiari,>>.

Note: I bandi possono essere emanati anche rivolti a diverse categorie di beneficiari, al fine di essere maggiormente rispondenti ai requisiti e ai beneficiari stessi.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, Relatore di minoranza

Subemendamento modificativo dell'emendamento 4.2 (4.1.1) **RITIRATO**

All'emendamento 4.2, le parole <<le imprese e le associazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<i soggetti>>.

Nota: Il presente subemendamento non presenta oneri finanziari.

CELOTTI, MENTIL, MORETTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (4.2) **RITIRATO**

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole <<i professionisti,>> sono inserite le parole: <<le imprese e le associazioni del terzo settore,>>.

Note: Tra i beneficiari sono inserite anche associazioni e imprese del terzo settore.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI,

Emendamento modificativo (4.3) **RITIRATO**

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole <<oggetto di intervento.>> sono inserite le parole: <<Possono accedere al contributo anche i proprietari di parte degli edifici o delle unità immobiliari, purché entrino in completo possesso del bene oggetto di intervento entro la conclusione dei lavori.>>.

Note: Sono ammesse anche spese per l'acquisto di parte degli edifici o delle unità abitative, purché si concludano per l'intera proprietà entro la conclusione dei lavori.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (4.4) **APPROVATO**

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Nel caso in cui il contributo rilevi ai fini della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il contributo è concesso nel rispetto del divieto di cui all'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea>>;

b) il comma 4 è abrogato.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (5.1) **APPROVATO**

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole: <<della legge regionale 14/2002>> sono aggiunte le seguenti: <<e alle disposizioni contenute al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento aggiuntivo (5.2) **RITIRATO**

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera:

<<e bis) l'indicazione dei criteri oggettivi che verranno adottati per la valutazione della congruità dei prezzi utilizzati nei computi metrici estimativi degli interventi.>>.

Non comporta oneri finanziari.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento aggiuntivo (5.3) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

<<1 bis. I bandi che individuano come beneficiari, ai sensi dell'art. 4, le persone fisiche residenti nel Friuli Venezia Giulia e i condomini, non possono contestualmente individuare come beneficiari le imprese e i professionisti.>>.

Non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento aggiuntivo (5.3.1) **RITIRATO**

1. Dopo il comma 1, è inserito il comma

<<1 bis Ciascun bando di cui al comma i deve prevedere la definizione di un tetto massimo sui prezzi delle materie prime e dei costi dell'opera, facendo riferimento al prezziario regionale dei lavori pubblici, ridotto del 10 per cento, in modo analogo a quanto accade durante le gare d'appalto in cui vige il ribasso.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

La definizione di un tetto ai prezzi ha il fine di prevenire fenomeni speculativi e assicurare l'efficiente impiego dei fondi pubblici, stabilendo un tetto massimo per i prezzi delle materie prime e dei costi dell'opera all'interno dei bandi. Questo meccanismo di controllo, ispirato alle procedure delle gare d'appalto pubbliche e al principio del "ribasso", è inteso a garantire che i contributi regionali si traducano in un effettivo vantaggio per i cittadini e non in un'inflazione artificiale dei prezzi di mercato, che vanificherebbe l'efficacia degli incentivi. L'obiettivo è massimizzare il ritorno sull'investimento pubblico, assicurando la trasparenza nella gestione delle risorse e la sostenibilità economica degli interventi lungo l'intera filiera produttive di servizio.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (5.4) RITIRATO

All'articolo 5, comma 2, le parole <<dell'articolo 2>> sono soppresse.

Note: Tutti i bandi emanati, compresi quelli per interventi di efficientamento energetico, sono approvati a seguito del parere della commissione consiliare competente.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (5.5) RITIRATO

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. I bandi di cui alla presente legge sono redatti in modo da garantire l'accessibilità anche ai cittadini con minore alfabetizzazione digitale, prevedendo forme di assistenza mediante gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) della Regione o helpdesk telefonico dedicato.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento mira a ridurre il divario digitale nell'accesso alle misure pubbliche, garantendo supporto ai cittadini anziani o in condizioni di fragilità tecnologica. La proposta valorizza strutture e risorse umane già operative, rafforzando l'inclusione e l'equità nella fruizione dei contributi pubblici.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.1) NON APPROVATO

1. Al comma 1 le parole <<, salvo sia diversamente disposto nel bando>> sono soppresse.

2. Al comma 2 le parole <<con riferimento alla medesima tipologia di intervento>> sono soppresse.

Il presente emendamento non comporta oneri.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.2) APPROVATO

1. Al comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole: <<per gli interventi previsti all'articolo 2 o all'articolo 3>> è aggiunto il seguente periodo:

<<Tale limitazione opera per il periodo di tre anni dalla definizione del procedimento contributivo per cui è stata presentata domanda.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (7.1) NON APPROVATO

1. Al comma 2 dell'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) la parola <<tre>> è sostituita da <<otto>>;

b) alla lettera c) la parola <<tre>> è sostituita da <<otto>>;

c) alla lettera d) parola <<tre>> è sostituita da <<otto>>;

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'estensione del vincolo temporale di mantenimento degli obblighi da tre a otto anni rafforza la natura strutturale dell'investimento pubblico, scoraggiando operazioni speculative e garantendo una ricaduta effettiva, duratura e stabile sul territorio. Rende il beneficio più coerente con finalità abitative, professionali e produttive.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (7.2) APPROVATO

All'articolo 7, comma 2, lettera a), le parole <<tre>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque>>.

Note: Con l'emendamento si prevede l'estensione dell'obbligo di destinazione d'uso a 5 anni per le persone fisiche.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (7.2.1) **APPROVATO**

1. La lettera b del comma 2 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

< le persone fisiche che realizzano unità immobiliari di tipo residenziale, aventi categoria catastale da A1 ad A7 o A11, devono trasferire la propria residenza in almeno una delle unità oggetto di intervento, entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori. La residenza deve essere mantenuta per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione. L'obbligo si intende assolto anche qualora la residenza sia acquisita da un familiare o da un soggetto convivente. Non rileva, ai fini del rispetto dell'obbligo, il trasferimento della residenza del beneficiario del contributo, qualora intervenga a seguito della separazione tra i coniugi o dell'unione civile o dei soggetti facenti parte della medesima famiglia anagrafica, a condizione che l'altro soggetto convivente mantenga la residenza nell'immobile oggetto di contributo. La disposizione non si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera m), per la quale l'unità immobiliare interessata dal criterio deve essere mantenuta a disposizione per un periodo di cinque anni dalla data della messa a disposizione;>>.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento sostitutivo (7.3) **DECADUTO**

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 7, è sostituita dalla seguente:

< Le persone fisiche che realizzano unità immobiliari a destinazione residenziale, aventi categoria catastale da A1 ad A7 o A11, sono tenute, entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori, a dimostrarne l'effettiva occupazione dell'immobile oggetto d'intervento mediante trasferimento della propria residenza o di quella di un familiare di primo grado ovvero mediante concessione in locazione anche mediante contratto a canone concordato o ad uso transitorio, non turistico. La destinazione così definita deve essere mantenuta per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione. La disposizione non si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera h).>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (7.4) **RITIRATO**

All'articolo 7, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

< per le persone fisiche che realizzano unità immobiliari di tipo residenziale, aventi categoria catastale da A1 ad A7 o A11, qualora l'unità immobiliare destinataria degli interventi di recupero non sia già residenza anagrafica del richiedente, quest'ultimo deve trasferire la residenza presso la predetta unità immobiliare dall'ultimazione dei lavori. In subordine, il richiedente può locare a canone calmierato la medesima unità immobiliare entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori. Il vincolo di destinazione residenziale o della messa in locazione non può essere inferiore a cinque anni. Durante tale periodo possono essere utilizzate entrambe le tipologie di destinazione, anche alternativamente;>>.

Note: Con l'emendamento si esclude che possa trasferire la residenza anche un solo componente del nucleo familiare, salvo la disposizione di cui alla lettera b bis). Si prevede inoltre la durata del vincolo di destinazione d'uso di 5 anni; nel corso di 5 anni, è possibile utilizzare entrambe le tipologie di destinazione (residenza e locazione), per rispondere a eventuali bisogni familiari.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (7.5) **RITIRATO**

All'articolo 7, comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

<<b bis) per le persone fisiche che realizzano unità immobiliari di tipo residenziale, aventi categoria catastale da A1 ad A7 o A11, è ammesso il trasferimento della residenza anche per familiari o conviventi che formano un nuovo nucleo familiare;>>.

Note: In combinato con l'emendamento sostitutivo della lettera b), comma 2, prevede che possano trasferire la residenza anche componenti del nucleo familiare originario che vanno a costituire un nuovo nucleo familiare.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (7.6) **APPROVATO**

All'articolo 7, comma 2, lettera c), la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>.

Note: Con l'emendamento si prevede l'estensione dell'obbligo di destinazione d'uso a 5 anni per i professionisti.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (7.7) **APPROVATO**

All'articolo 7, comma 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

<<d) le imprese e i professionisti sono tenuti a stabilire la sede o l'unità operativa nel territorio regionale entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e a mantenerla per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione.>>.

Note: Con l'emendamento si prevede l'estensione dell'obbligo di destinazione d'uso a 5 anni per le imprese.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (7.8) **DECADUTO**

1. Alla lettera d) del comma 2 le parole <<Tali soggetti sono tenuti a stabilire la sede o l'unità operativa nel territorio regionale entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e a mantenerla per tre anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione>> sono sostituite dalle seguenti <<Tali soggetti sono tenuti a mantenere o a stabilire entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori la sede o l'unità operativa nel territorio regionale e a mantenerla per almeno tre anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento aggiuntivo (7.9) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Fatto salvo quanto previsto dalle normative di tutela dei beni culturali e paesaggistici, gli interventi non devono compromettere in modo significativo la qualità architettonica dell'edificio o il suo inserimento nel contesto paesaggistico. La violazione di tale obbligo può comportare la revoca totale o parziale del contributo, oltre all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di compensazioni ambientali e paesaggistiche, secondo quanto stabilito dai bandi.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

Si introduce un obbligo fondamentale per i beneficiari dei contributi: gli interventi non dovranno in alcun modo compromettere in modo significativo la qualità architettonica dell'edificio o il suo inserimento nel contesto paesaggistico. La violazione di tale obbligo comporterà l'applicazione di sanzioni rigorose, inclusa la revoca totale o parziale del contributo erogato e l'eventuale imposizione del ripristino dello stato dei luoghi a spese del beneficiario. Questa misura è essenziale per prevenire interventi incongrui o deturpanti, quali l'impiego di materiali palesemente non idonei, l'alterazione irreversibile di elementi

distintivi dell'edificio, o la modifica di facciate storiche senza rispetto dei canoni preesistenti. L'obiettivo è garantire che l'efficientamento energetico e il recupero strutturale non pregiudichino il valore estetico e culturale degli immobili e del paesaggio circostante. Si persegue in tal modo una sostenibilità olistica, che abbraccia non solo le dimensioni energetico-ambientali, la resilienza ai cambiamenti climatici e la minimizzazione dell'impronta ecologica, ma anche la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e la salvaguardia del contesto visivo e identitario del territorio.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (8.1) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1, dopo le parole <<detrazioni fiscali nazionali e>> sono inserite le seguenti <<per i soggetti aventi un reddito con riferimento al nucleo familiare, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 30.000 euro,>>.

Il presente emendamento non comporta oneri.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento aggiuntivo (9 bis.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis

(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 1/2016)

1. La lettera c), comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) è sostituita dalla seguente:

<<c) ad esclusione dell'azione di cui all'articolo 18, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, ovvero, per l'azione di cui all'articolo 16, per l'azione di cui all'articolo 19, comma 1, primo periodo e per l'azione di cui all'articolo 20, comma 1, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;>>.

Note: In coerenza con il presente disegno di legge, il presente emendamento sopprime il requisito di residenza minima per l'accesso ai contributi per l'edilizia agevolata di cui alla legge regionale 1/2016.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.